

**COMUNICATO DEL DIRIGENTE - PG 104812 DEL 29/10/2009**

**OGGETTO:** Modifiche al D.Lgs 81/08 in materia di tutela della salute e sicurezza del luogo di lavoro.

A seguito del D.Lgs. 106/09 sono state approntate alcune modifiche al D.Lgs in oggetto.

In particolare per quanto riguarda le competenze dell'Amministrazione Comunale è variata la documentazione, da presentare all'atto dell'inizio lavori, inerente la regolarità contributiva. Tale documentazione, già prevista dalla previgente normativa (nata si rammenta con la cosiddetta "Legge Biagi"), fu oggetto di precedenti segnalazioni di questo Servizio con note del 18/12/2003 27/09/2004 e 04/08/2005 ed infine con l'ultima avente protocollo PG. 47435/08 del 19/05/08.

Come da art. 90 comma 9 lettera c) è infatti ora previsto che allo Sportello Unico, in caso di Denuncia Inizio Attività o inizio lavori di cui a Permesso di Costruire, il committente o il responsabile dei lavori trasmettano:

- 1) **Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 dello stesso D.Lgs :**
- 2) **Documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi**
- 3) **Una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica delle ulteriori documentazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 c. 9 dello stesso D.Lgs 81/08.**

Tali documentazioni sostituiscono pertanto quelli indicati nella nota PG. 47435/08 del 19/05/08.

Altra modifica riguarda quanto indicato dall'art. 90 c. 9 lettera 10): **in caso di assenza del piano di sicurezza oppure in assenza della notifica preliminare oppure in assenza del DURC è prevista la SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO.**

Si ribadisce pertanto che, in caso di accertamento di non ottemperanza a quanto sopra, a seguito di controlli in cantiere da parte del personale preposto e/o in caso di verifiche dei documenti depositati, oltre all'eventuale sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo emessa dal competente Ufficio Controllo Edilizio, saranno inviate le opportune segnalazioni agli Enti preposti ai controlli delle norme specifiche in oggetto (Medicina del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Polizia Municipale, ecc.), oltre ovviamente ai controlli edilizio - urbanistico di cui al DPR 380/01 e LR 23/04, quale compito istituzionale dell'Ufficio Controllo Edilizio di questo Servizio.

Si coglie inoltre l'occasione per comunicare che, a seguito di specifiche richieste di imprese (soprattutto quelle con sedi fuori provincia), che trovano difficoltà a reperire più "ristampe" dei DURC, che si accetteranno anche copie autentiche di tali documentazioni.

Infine si ribadisce il contenuto della comunicazione del 19/05/08 in merito alla necessità della presentazione della documentazione anche per i lavoratori autonomi: di seguito si riporta integralmente il contenuto di parte della precedente comunicazione.

**“Come da specifico articolo sopraccitato, la norma è ora chiarissima: dovranno pertanto presentarsi anche le certificazioni di tutti i lavoratori autonomi (ditte individuali, impiantisti, subappaltatori ecc.), presenti in cantiere, ed aggiornate quando vi siano variazioni in cantiere. Si ritiene che, specie in presenza di denuncia di inizio attività, il proprietario medesimo non titolare di impresa esecutrice ma semplicemente privato cittadino, possa presentare la denuncia apponendo l'indicazione “LAVORI DA ESEGUIRE DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO” con il contestuale impegno però di produrre la documentazione sopra indicata qualora necessiti ricorrere ad imprese e/o subappaltatori. Tale documentazione deve essere presentata prima del loro intervento in cantiere.”**

**Il dirigente arch. Flavio Magnani**